



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 52
Del 21/08/2024**

OGGETTO:

MTB APPENNINICA 2024

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.

Visto il D.l.vo 80/98.

Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

Visto lo Statuto del Comune di Loiano.

Visto il decreto Sindacale – n. 23 del 21/12/2023 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" PERIODO 01/01/2024 - 30/09/2024"

VISTA l'istanza pervenuta in data 30/07/2024, al Protocollo n. 7910/2024, in cui si chiede il patrocinio del Comune e di adottare ogni azione idonea al buon svolgimento dell'evento agli uffici interessati.

VISTO il parere favorevole del Comune rilasciato con atto prot. n. 2024/0008234;

CONSIDERATO che è previsto l'evento denominato "APPENNINICA MTB Stage Race" 2024 che interesserà alcune vie e piazze del Capoluogo dal giorni del 2 e 3 Settembre 2024;

RITENUTO di dover modificare la disciplina della circolazione onde permettere lo svolgimento della manifestazione;

RITENUTO di dover intervenire per i motivi di sicurezza nella circolazione.

DISPONE

Per i motivi in premessa elencati:

- 1) Il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, per consentire l'occupazione della Piazza IV Novembre, sulla Via Roma, dall'incrocio con il Viale G. Marconi fino all'intersezione con la Piazza Ubaldino, dalle ore 8:00 del 02 Settembre ore 8,00 fino alle ore 13,00 del 3/09/2024 e comunque fino a termine delle operazioni di smontaggio degli stand;
- 2) il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, del 50% parcheggio della Fondazza nel tratto A Nord dello stesso, per consentire la sosta di automezzi e caravan dell'organizzazione, dalle ore 8:00 del 2 Settembre ore 8,00 fino alle ore 12:00 del 3 Settembre.
- 3) il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, del parcheggio di Via Santa Margherita (fronte bocciofila Loianese), per consentire il parcheggio di camper dell'organizzazione, dalle ore 8:00 del 2 Settembre ore 8,00 fino alle ore 12:00 del 3 Settembre.
- 4) il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei parcheggi a ridosso del palazzetto dello sport (c/o scuola primaria Roberto Mazzetti) dalle ore 8:00 del 2 Settembre ore 8,00 fino alle ore 12:00 del 3 Settembre.
- 5) il divieto di sosta e transito temporaneo, dalle ore 12,00 del 02/09/2024 fino alle ore 17:00 dello stesso giorno per poter consentire il transito dei veicoli in gara per i periodi che gli addetti alla scorta tecnica riterranno opportuni nel tratto di Via Roma che va dalla Casa del Pellegrino fino alla Piazza IV Novembre

- 6) il divieto di sosta e transito temporaneo, dalle ore 07,00 del 03/09/2024 fino alle ore 10:00 dello stesso giorno per poter consentire il transito dei veicoli in gara per i periodi che gli addetti alla scorta tecnica riterranno opportuni, nel tratto di Via Roma che va dalla Piazza IV Novembre sino all'incrocio con Via delle Piane, lungo tutta Via delle Piave e lungo tutta Via del Capannello.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso ed ai mezzi di pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 14:00 del 03/09/2024 l'organizzatore dell'evento, deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.21 c.1 e 4 del vigente C.d.S

Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n. 2 addetti
- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;
- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.